

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 278/2003 del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia** 1
- Regolamento (CE) n. 279/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18
- Regolamento (CE) n. 280/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1101 00 15 20
- Regolamento (CE) n. 281/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 113ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 21
- Regolamento (CE) n. 282/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 66ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 23
- Regolamento (CE) n. 283/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 285ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 24
- Regolamento (CE) n. 284/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 285/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito dei contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre del 2003** 28
- Regolamento (CE) n. 286/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 31

Regolamento (CE) n. 287/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002	32
Regolamento (CE) n. 288/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002	33
Regolamento (CE) n. 289/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002	34
Regolamento (CE) n. 290/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	35
★ Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)	38
★ Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)	45

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/102/CE:

★ Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2003, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2003) 500]	47
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 278/2003 DEL CONSIGLIO**del 6 febbraio 2003****che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in seguito denominato «accordo europeo con la Polonia»⁽¹⁾, prevede concessioni tariffarie per taluni prodotti agricoli trasformati originari della Polonia. Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento⁽²⁾ degli aspetti commerciali dell'accordo europeo con la Polonia.
- (2) La procedura per l'adozione di una decisione che modifica il suddetto protocollo di adeguamento non è stata ultimata in tempo per consentirne l'entrata in vigore in data 1° gennaio 2003. È pertanto necessario prevedere l'applicazione delle concessioni autorizzate in tale protocollo a titolo autonomo a favore della Polonia a partire dal 1° febbraio 2003.
- (3) È opportuno provvedere all'apertura dei nuovi contingenti annui quali previsti nell'allegato durante il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2003 e dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi. Andrebbe inoltre precisato che le importazioni originarie della Polonia già effettuate dopo il 1° febbraio 2003 in applicazione dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2364/2002⁽³⁾ devono essere considerati facenti parte dei nuovi contingenti tariffari. In proposito è opportuno rammentare che il rimborso, all'occorrenza, dei dazi applicati a tali importazioni realizzate dopo il 1° febbraio 2003 sarà effettuato ai sensi delle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾.

(4) È opportuno prevedere che i contingenti tariffari siano gestiti dalle autorità della Comunità e degli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° febbraio 2003 i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia che figurano nell'allegato sono oggetto di concessioni tariffarie alle condizioni citate in detto allegato. Gli importi di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali applicabili alle importazioni dalla Polonia nella Comunità figurano nella tabella 4 dell'allegato.

Articolo 2

I quantitativi di merci che formano oggetto di contingenti tariffari e che sono immessi in libera pratica, a decorrere dal 1° febbraio 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 2364/2002 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono inclusi nei quantitativi previsti in allegato.

Articolo 3

Se la Polonia non applica le misure reciproche a favore della Comunità, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

I contingenti tariffari annui di cui alla tabella 1 dell'allegato sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 27 del 30.1.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. EFTHYMIU

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO

Tabella 1: Contingenti tariffari annuali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Polonia

EAR: cfr. tabella 4.

Numero d'ordine dei contingenti	Codice NC	Descrizione	Volume del contingente (x 1 000 kg) (1)	Dazio (%) nell'ambito del contingente dall'1.2.2003			
09.5401	0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	23				
	0403 10	- Iogurt: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	0403 10 51	--- inferiore o uguale a 1,5 %			0 + EAR		
	0403 10 53	--- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %			0 + EAR		
	0403 10 59	--- superiore a 27 % --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			0 + EAR		
	0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %			0 + EAR		
	0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %			0 + EAR		
	0403 10 99	---- superiore a 6 %			0 + EAR		
	0403 90	- Altro: -- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %			0 + EAR		
	0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %			0 + EAR		
	0403 90 79	---- superiore a 27 % --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			0 + EAR		
	0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %			0 + EAR		
	0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %			0 + EAR		
	0403 90 99	---- superiore a 6 %			0 + EAR		
	09.5403	1704			Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	15 000	
		1704 10			- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
1704 10 11		--- sotto forma di strisce	0				

Numero d'ordine dei contingenti	Codice NC	Descrizione	Volume del contingente (x 1 000 kg) (1)	Dazio (%) nell'ambito del contingente dall'1.2.2003
	1704 10 19	--- Altro		
		-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1704 10 91	--- sotto forma di strisce		0
	1704 10 99	--- Altro		0
	1704 90	- Altro:		
	1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»		0
		-- Altro:		
	1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse		0
	ex 1704 60 61	--- Confetti e prodotti simili confettati aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0
		--- Altro:		
	1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene		0
	1704 90 75	---- Caramelle		0
		---- Altro:		
	ex 1704 90 99	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		0
09.5404	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	20 000	
	1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %		0
	1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg		0
		- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
	1806 31	-- ripiene		0
	1806 32	-- non ripiene		0
	1806 90	- Altro		0
09.5405	1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	3 525	
		- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:		
	1902 11 00	-- contenenti uova		0
	1902 19	-- Altro		0

Numero d'ordine dei contingenti	Codice NC	Descrizione	Volume del contingente (x 1 000 kg) (1)	Dazio (%) nell'ambito del contingente dall'1.2.2003
	1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
		– – Altro:		
	1902 20 91	– – – cotte		0
	1902 20 99	– – – Altro		0
	1902 30	– altre paste alimentari		0
	1902 40	– Cuscus		0
09.5407	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	59	0 + EAR
09.5408	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	15 000	0
09.5409	2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	36	
	2001 90	– Altro:		
	2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %		0 + EAR
	2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006)		
	2004 10	– Patate:		
		– – Altro:		
	2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi		0 + EAR
	2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
	2005 20	– Patate		
	2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi		0 + EAR
	2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
		– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:		
	2008 99	– – Altro:		
		– – – senza aggiunta di alcole:		
		– – – – senza aggiunta di zuccheri:		
	2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %		0 + EAR

Numero d'ordine dei contingenti	Codice NC	Descrizione	Volume del contingente (x 1 000 kg) (1)	Dazio (%) nell'ambito del contingente dall'1.2.2003
09.5411	2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	23	0 + EAR
		– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
	2101 12	– Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
	2101 12 98	– – – Altro		
	2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
	2101 20 98	– – – Altro		0 + EAR
09.5413	2101 30	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	450	0 + EAR
		– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	2101 30 19	– – – Altro		
	2101 30 99	– Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		0 + EAR
		– – – Altro		
09.5415	2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	675	0 + EAR Max 25 EUR/100 kg
		– Altro:		
	2106 90 2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute» (2)		

(1) I contingenti tariffari annui di cui alla colonna sono validi per il periodo dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2003. Essi restano identici dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi.

(2) L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni esposte nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

Tabella 2: Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Polonia

EA indica gli elementi agricoli calcolati ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	- Iogurt:	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %	0 + EA
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0 + EA
0403 10 59	---- superiore a 27 %	0 + EA
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %	0 + EA
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 + EA
0403 10 99	---- superiore a 6 %	0 + EA
0403 90	- Altro:	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %	0 + EA
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	0 + EA
0403 90 79	---- superiore a 27 %	0 + EA
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %	0 + EA
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %	0 + EA
0403 90 99	---- superiore a 6 %	0 + EA
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	0 + EA
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	0 + EA
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 90	- Altro	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	- Granturco dolce	0 + EA
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	-- Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	--- Granturco dolce	0 + EA
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	- Succhi ed estratti vegetali:	
1302 12 00	-- di liquirizia	0

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
1505 1505 00 10	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: – Grasso di lana greggio	0
1516 1516 20 1516 20 10	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: – Grassi e oli vegetali e loro frazioni: – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0
1517 1517 10 1517 10 10 1517 90 1517 90 10 1517 90 93	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: – Margarina, esclusa la margarina liquida: – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % – Altro: – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % – – Altro: – – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	0 + EA 0 + EA 0
1518 00 1518 00 10 1518 00 91 1518 00 95 1518 00 99	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: – Linossina – Altro: – – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 – – Altro: – – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni – – – Altro	0 0 0 0
1521 1521 90 1521 90 99	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: – Altro: – – Altro	0
1522 00 1522 00 10	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: – Degras	0
1704 1704 10 1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99 1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): – Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: – – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): – – – sotto forma di strisce – – – Altro – – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) – – – sotto forma di strisce – – – Altro – Altro:	0 + EA MAX 17,9 0 + EA MAX 17,9 0 + EA MAX 18 0 + EA MAX 18

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
1704 90 10	-- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	5,8
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	0 + EA MAX 18,9 + AD S/Z
	-- Altro:	
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
	--- Altro:	
1704 90 65	---- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1704 90 71	---- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1704 90 75	---- Caramelle	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
	---- Altro:	
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1704 90 99	----- Altro	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	0 + EA
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	0 + EA
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %	0 + EA
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
	-- Altro:	
1806 20 50	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	0 + EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 20 95	--- Altro	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
1806 31 00	-- ripiene	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 32	-- non ripiene:	
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 32 90	--- Altro	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90	- Altro:	
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:	
	--- cioccolatini (praline), anche ripieni:	
1806 90 11	---- contenenti alcole	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90 19	- altri:	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
	--- Altro:	
1806 90 31	---- ripieni	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90 39	---- non ripieni	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1806 90 90	-- Altro	0 + EA MAX 18,7 + AD S/Z
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 + EA
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 + EA
1901 90	- Altro:	
	-- Estratti di malto:	
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	0 + EA
1901 90 19	--- Altro	0 + EA
	-- Altro:	
1901 90 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0
1901 90 99	--- Altro	0 + EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	-- contenenti uova	0 + EA
1902 19	-- Altro:	0 + EA

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
	– – Altro:	
1902 20 91	– – – cotte	0 + EA
1902 20 99	– – – Altro	0 + EA
1902 30	– altre paste alimentari:	0 + EA
1902 40	– Cuscus:	0 + EA
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	0 + EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0 + EA
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0 + EA
1904 30 00	– Bulgur wheat	0 + EA
1904 90	– Altro:	0 + EA
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	– Pane croccante detto «Knäckebrot»	0 + EA
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):	0 + EA
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:	
1905 31	– – biscotti con aggiunta di dolcificanti:	
	– – – interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 31 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
1905 31 19	– – – – altri:	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
	– – – Altro:	
1905 31 30	– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
	– – – – Altro:	
1905 31 91	– – – – – doppio biscotto con ripieno	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
1905 31 99	– – – – – Altro	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
1905 32	– – Cialde e cialdine:	
	– – – interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 32 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
1905 32 19	– – – – altri	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
	– – – Altro:	
1905 32 91	– – – – salate, anche ripiene	0 + EA MAX 20,7 + AD S/Z
1905 32 99	– – – – altri	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	0 + EA
1905 90	- Altro:	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoith)	0 + EA
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + EA
	-- Altro:	
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	0 + EA
1905 90 40	--- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %	0 + EA MAX 20,7 + AD F/M
1905 90 45	--- Biscotti	0 + EA MAX 20,7 + AD F/M
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0 + EA MAX 20,7 + AD F/M
	--- Altro:	
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	0 + EA MAX 24,2 + AD S/Z
1905 90 90	---- altri	0 + EA MAX 20,7 + AD F/M
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- Altro:	
2001 90 60	-- Cuori di palma	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:	
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	0 + EA
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	- Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0 + EA
2005 80 00	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	0 + EA
2005 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:	
2005 90 80	-- Altro	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
2008 11	-- Arachidi:	
2008 11 10	--- Burro di arachidi	0
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	-- Cuori di palma	0
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	0

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
2101 12 98	--- Altro	0 + EA
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	0
	-- Preparazioni:	
2101 20 92	--- a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0
2101 20 98	--- Altro	0 + EA
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	4,9
2101 30 19	--- Altro	0 + EA
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	0
2101 30 99	--- Altro	0 + EA
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	- Lieviti vivi:	
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	4,7
	-- Lieviti di panificazione:	
2102 10 31	--- secchi o dissecati	12
2102 10 39	--- Altro	12
2102 10 90	-- Altro	5,6
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	-- Lieviti morti:	
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	1,9
2102 20 19	--- Altro	5,1
2102 20 90	-- Altro	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	1,9
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	- Salsa di soia	0
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	3,8
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 90	-- Senapa preparata	4,2
2103 90	- Altro:	
2103 90 90	-- Altro	3,2
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0 + EA MAX 19,4 + AD S/Z
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0 + EA MAX 18,1 + AD S/Z
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %	0 + EA MAX 17,8 + AD S/Z

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	5,2
2106 10 80	-- Altro	0 + EA
2106 90	– Altro:	
2106 90 10	Preparazioni dette «fondute» ⁽¹⁾	0 + EA
2106 90 10	-- Altro:	MAX 25 EUR/100 kg net
2106 90 92	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	2,8
2106 90 98	--- Altro	0 + EA
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	0
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	
2905 43 00	– altri polialcoli:	
2905 44	-- Mannitolo	0 + 125,8 EUR/100 kg net
2905 44 11	-- D-glucitolo (sorbitolo):	
2905 44 11	--- in soluzione acquosa:	
2905 44 19	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 + 16,1 EUR/100 kg net
2905 44 91	– altri:	0 + 37,8 EUR/100 kg net
2905 44 91	--- Altro:	
2905 44 99	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0 + 23 EUR/100 kg net
2905 44 99	– altri:	0 + 53,7 EUR/100 kg net
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande	
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	
3302 10 21	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:	
3302 10 21	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:	
3302 10 21	---- Altro:	
3302 10 29	----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0
3302 10 29	----- Altro	0 + EA
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	-- Destrina	0 + 17,7 EUR/100 kg net
3505 10 90	-- altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	--- Altro	0 + 17,7 EUR/100 kg net

Codice NC	Descrizione	Dazio (%) dall'1.2.2003
3505 20	– Colle:	
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %	0 + 4,5 EUR/100 kg net MAX 11,5
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %	0 + 8,9 EUR/100 kg net MAX 11,5
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % ed inferiore a 80 %	0 + 14,2 EUR/100 kg net MAX 11,5
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %	0 + 17,7 EUR/100 kg net MAX 11,5
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	– a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %	0 + 8,9 EUR/100 kg net MAX 12,8
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0 + 12,4 EUR/100 kg net MAX 12,8
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %	0 + 15,1 EUR/100 kg net MAX 12,8
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %	0 + 17,7 EUR/100 kg net MAX 12,8
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	
3823 11 00	– – Acido stearico	0
3823 12 00	– – Acido oleico	0
3823 13 00	– – Acidi grassi del tallolio	0
3823 19	– – Altro:	0
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:	
	– – in soluzione acquosa:	
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 + 16,1 EUR/100 kg net
3824 60 19	– – – Altro	0 + 37,8 EUR/100 kg net
	– – Altro:	
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 + 23 EUR/100 kg net
3824 60 99	– – – Altro	0 + 53,7 EUR/100 kg net

(¹) L'ammissibilità a tale regime preferenziale è subordinata alle condizioni espone nelle disposizioni comunitarie pertinenti.

Tabella 3: Scadenze per la riduzione dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci provenienti dalla Polonia

Le presenti scadenze non pregiudicano la data di adesione. Gli obblighi derivanti dall'accessione sostituiranno in tale data la presente tabella.

Codice NC	Descrizione	Dazio dall'1.2.2003	Dazio dall'1.1.2004
1302 1302 20 1302 20 90	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Succhi ed estratti vegetali: – Sostanze pectiche, pectinati e pectati: – – Altro	8,4 %	5,6 %
2001 2001 90 2001 90 40	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: – Altro: – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0 + (2,8 EUR/100 kg net eda)	0 + (1,9 EUR/100 kg net eda)
2004 2004 10 2004 10 91	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 – Patate: – – Altro: – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0 + (0,75 × EA)	0 + (0,5 × EA)
2008 2008 99 2008 99 91	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: – – Altro: – – – senza aggiunta di alcole: – – – – senza aggiunta di zuccheri: – – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	0 + (2,8 EUR/100 kg net eda)	0 + (1,9 EUR/100 kg net eda)

Tabella 4: Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 1

Prodotto di base	Tasso preferenziale in data 1.2.2003 (EUR/100 kg)
Frumento (grano) tenero	6,653
Frumento duro	10,326
Segale	6,483
Orzo	6,483
Mais	6,577
Riso semigreggio a grani lunghi	18,502
Latte scremato in polvere	23,760
Latte intero in polvere	26,086
Burro	37,912
Zucchero bianco	29,350

REGOLAMENTO (CE) N. 279/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,0
	204	48,1
	212	114,9
	999	88,7
0707 00 05	052	133,1
	204	49,4
	220	244,4
	628	151,4
	999	144,6
0709 10 00	220	140,1
	999	140,1
0709 90 70	052	155,5
	204	197,1
	999	176,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,6
	204	40,8
	212	44,0
	220	37,9
	624	79,0
	999	51,7
0805 20 10	204	79,2
	512	64,2
	999	71,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,4
	204	74,3
	220	61,7
	464	137,8
	600	74,2
	624	88,4
	999	83,0
0805 50 10	052	57,0
	600	66,5
	999	61,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	92,0
	404	100,3
	508	97,2
	528	101,4
	720	118,5
	728	112,0
	999	103,6
0808 20 50	388	95,7
	400	131,4
	512	81,8
	528	77,1
	720	40,9
	999	85,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 280/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del
codice NC 1101 00 15

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la farina di frumento sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 13 febbraio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 13 febbraio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

REGOLAMENTO (CE) N. 281/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 113ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 113ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 113ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 282/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 66ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 66ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 febbraio 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 285ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 285ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 284/2003 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 2003****che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾, stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A 1, A 2 e A 3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (14) È opportuno precisare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, in particolare gli articoli 4 e 5.
- (15) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A 3 sono validi due mesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo di consegna delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e le quantità previste dei titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento (CE) n. 284/2003 che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema A3 Periodo di consegna delle offerte dal 24.2 al 25.2.2003	
		Importo indicativo delle restituzioni (in EUR/t netta)	Quantità previste (in tonnellate)
0702 00 00 9100	F08	20	4 855
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	21	24 939
0805 50 10 9100	F00	18	11 741
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F09	10	3 674

N.B: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni, tranne l'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni, tranne la Svizzera e l'Estonia.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.

F08: Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

REGOLAMENTO (CE) N. 285/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito dei contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre del 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 ha stabilito nel titolo II B le modalità d'applicazione per quanto riguarda le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento suddetto, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio dei titoli d'importazione presentate per il primo trimestre del 2003.
- (2) In conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, il quantitativo massimo disponibile per il primo trimestre del 2003 è pari a un quarto del contingente totale dell'anno in corso. Il quantitativo disponibile è quindi limitato, per il primo trimestre del 2003, a 125 tonnellate per il numero d'ordine 09.4147 (paesi del gruppo 4) e a 50 tonnellate per il numero d'ordine 09.4037 (paesi del gruppo 5) dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ⁽³⁾.
- (3) Se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), di questo stesso regolamento.
- (4) Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CE) n. 1439/95, tutte le domande di titoli possono essere accolte.
- (5) I quantitativi richiesti tra il 1° e il 10 gennaio 2003 ammontano a 33,967 tonnellate per il gruppo 4 e a 129,333 tonnellate per il gruppo 5. Tenuto conto dei quantitativi disponibili per il primo trimestre, le domande possono essere accettate nella misura del 100 % per il gruppo 4 e del 38,6599 % per il gruppo 5.
- (6) Va ricordato che i titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente in vigore nella Comunità.
- (7) Sono state presentate domande in Germania e in Francia per prodotti originari del Sudafrica e in Grecia e in Italia per prodotti originari della Namibia,

⁽¹⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Germania può rilasciare, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1439/95, i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003. Le quantità autorizzate sono le seguenti:

Stato membro: Germania — Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo — Condizioni d'importazione

Paese di origine	Quantità richiesta (in tonnellate)	Percentuale di accettazione delle domande	Quantità autorizzata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (in tonnellate)	Codice NC	Numero d'ordine	Dazio ad valorem	Dazi specifici
Sudafrica (gruppo 5) ⁽³⁾	33,333	38,6599	12,887	0204	09.4037	0	0

⁽¹⁾ Quantità espresse in tonnellate equivalente carcasce.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95.

⁽³⁾ Gruppo 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Articolo 2

La Grecia può rilasciare, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1439/95, i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003. Le quantità autorizzate sono le seguenti:

Stato membro: Grecia — Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo — Condizioni d'importazione

Paese di origine	Quantità richiesta (in tonnellate)	Percentuale di accettazione delle domande	Quantità autorizzata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (in tonnellate)	Codice NC	Numero d'ordine	Dazio ad valorem	Dazi specifici
Namibia (gruppo 4) ⁽³⁾	12,800	100,00	12,800	ex 0204 ovini domestici	09.4147	0	Riduzione del 65 %

⁽¹⁾ Quantità espresse in tonnellate equivalente carcasce.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95.

⁽³⁾ Gruppo 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Articolo 3

La Francia può rilasciare, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1439/95, i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003. Le quantità autorizzate sono le seguenti:

Stato membro: Francia — Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo — Condizioni d'importazione

Paese di origine	Quantità richiesta (in tonnellate)	Percentuale di accettazione delle domande	Quantità autorizzata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (in tonnellate)	Codice NC	Numero d'ordine	Dazio ad valorem	Dazi specifici
Sudafrica (gruppo 5) ⁽³⁾	96	38,6599	37,114	0204	09.4037	0	0

⁽¹⁾ Quantità espresse in tonnellate equivalente carcasce.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95.

⁽³⁾ Gruppo 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Articolo 4

L'Italia può rilasciare, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1439/95, i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95 per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 gennaio 2003. Le quantità autorizzate sono le seguenti:

Stato membro: Italia — Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo — Condizioni d'importazione

Paese di origine	Quantità richiesta (in tonnellate)	Percentuale di accettazione delle domande	Quantità autorizzata ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (in tonnellate)	Codice NC	Numero d'ordine	Dazio ad valorem	Dazi specifici
Namibia (gruppo 4) ⁽³⁾	21,167	100,00	21,167	ex 0204 ovini domestici	09.4147	0	Riduzione del 65 %

⁽¹⁾ Quantità espresse in tonnellate equivalente carcase.

⁽²⁾ Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95.

⁽³⁾ Gruppo 4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione
 J. M. SILVA RODRÍGUEZ
 Direttore generale dell'Agricoltura

**REGOLAMENTO (CE) N. 286/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 285,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 287/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 288/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003**

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 10 al 13 febbraio 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 290/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽²⁾	0,00
1002 00 00	Segala	28,75
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	47,62
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	47,62
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	28,75

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 31.1.2003 al 13.2.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	130,35	87,29	212,99 (***)	202,99 (***)	182,99 (***)	120 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	33,16	13,84	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Gulf.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,05 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,48 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 6 febbraio 2003****sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)****(diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 novembre 2002,

considerando quanto segue:

- (1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
- (2) Se da un lato la presente direttiva, conformemente al trattato, non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose, la sua attuazione non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (3) La direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro⁽⁴⁾ contiene disposizioni che ne prevedono il riesame da parte del Consiglio in base ad una proposta della Commissione e al fine di ridurre i rischi in questione, tenuto conto in particolare dei progressi compiuti nelle conoscenze scientifiche e nella tecnologia.

(4) La comunicazione della Commissione circa il proprio programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro⁽⁵⁾ prevede l'adozione di misure volte a promuovere la sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare al fine di ampliare il campo d'applicazione della direttiva 86/188/CEE e il riesame dei valori di soglia. Il Consiglio ne ha preso atto nella sua risoluzione, del 21 dicembre 1987, concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro⁽⁶⁾.

(5) La comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede la definizione di prescrizioni minime di salute e di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d'azione⁽⁷⁾ che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

(6) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, in data 25 giugno 2002, la direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)⁽⁸⁾.

(7) Come secondo passo, si ritiene opportuno introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dal rumore a causa dei suoi effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i danni all'udito. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

(8) Le conoscenze scientifiche attuali relative agli effetti che l'esposizione al rumore può avere sulla salute e sulla sicurezza non consentono di definire livelli precisi di esposizione che riguardino tutti i rischi per la salute e la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda gli effetti non uditivi del rumore.

⁽¹⁾ GU C 77 del 18.3.1993, pag. 12 e GU C 230 del 19.8.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 249 del 13.9.1993, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 (GU C 128 del 9.5.1994, pag. 146), confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 29 ottobre 2001 (GU C 45 E del 19.2.2002, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 137 del 24.5.1986, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/24/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU C 28 del 3.2.1988, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU C 28 del 3.2.1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 260 del 15.10.1990, pag. 167.

⁽⁸⁾ GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

- (9) È necessario che un sistema di protezione contro il rumore si limiti a definire, senza entrare inutilmente nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.
- (10) La riduzione dell'esposizione al rumore può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l'applicazione di provvedimenti di prevenzione fin dalla progettazione dei posti e dei luoghi di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. In conformità dei principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, le misure di protezione collettiva hanno priorità rispetto alle misure di protezione individuale.
- (11) Il codice dei livelli sonori a bordo delle navi della risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale A 468 (12) contiene orientamenti per conseguire una riduzione dei rumori alla fonte a bordo delle navi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere un periodo transitorio in riferimento agli equipaggi delle navi marittime.
- (12) Al fine di valutare correttamente l'esposizione dei lavoratori al rumore, è utile applicare un metodo di misurazione oggettivo e, pertanto, viene fatto riferimento allo standard generalmente riconosciuto ISO 1999:1990. I valori riscontrati o oggettivamente misurati dovrebbero essere decisive per avviare le azioni previste per i valori superiori e inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione. Valori limite di esposizione sono necessari per evitare danni irreversibili all'udito dei lavoratori; il livello di rumore che raggiunge l'orecchio dovrebbe restare al di sotto dei valori limite di esposizione.
- (13) Le particolari caratteristiche dei settori della musica e dell'intrattenimento richiedono orientamenti pratici per consentire un'applicazione efficace delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio per la definizione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro che operano in tali settori a raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla presente direttiva.
- (14) È necessario che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

- (15) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, quest'ultima si applica al settore dell'esposizione dei lavoratori al rumore, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
- (16) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.
- (17) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la diciassettesima direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.
2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:

- a) pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza «C»;

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$): [dB(A) re. 20 μ Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore ($L_{EX,8h}$): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).

Articolo 3

Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l'azione

1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:

- a) Valori limite di esposizione: $L_{EX,8h} = 87$ dB(A) e $p_{peak} = 200$ Pa ⁽¹⁾ rispettivamente;
- b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione: $L_{EX,8h} = 85$ dB(A) e $p_{peak} = 140$ Pa ⁽²⁾ rispettivamente;
- c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione: $L_{EX,8h} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 112$ Pa ⁽³⁾ rispettivamente.

2. Nell'applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell'effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell'udito indossati dal lavoratore. I valori di esposizione che fanno scattare l'azione non tengono conto dell'effetto dei suddetti dispositivi.

3. In circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, gli Stati membri possono permettere che, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l'azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); e
- b) siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Identificazione e valutazione dei rischi

1. Nell'assolvere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.

⁽¹⁾ 140 dB(A) 20 μ Pa.

⁽²⁾ 137 dB(A) 20 μ Pa.

⁽³⁾ 135 dB(A) 20 μ Pa.

2. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione.

Tali metodi ed apparecchiature consentono di determinare i parametri di cui all'articolo 2 e di decidere se, nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati all'articolo 3.

3. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, che sarà rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed effettuate dai servizi competenti a intervalli idonei tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione e/o misurazione del livello di esposizione al rumore sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

5. Nell'applicare il presente articolo la valutazione dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni stesse determinate secondo la prassi metrologica.

6. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l'azione e di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità delle direttive comunitarie in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) l'estensione del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, sotto la responsabilità del datore di lavoro;

- i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte dal controllo sanitario, comprese le informazioni pubblicate;
- j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati del controllo sanitario lo rendano necessario.

Articolo 5

Disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l'esposizione

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e tiene conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) della scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- d) dell'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) delle misure tecniche per il contenimento del rumore:
 - i) contenimento dei rumori aerei, ad esempio mediante schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
 - ii) del contenimento del rumore strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- g) della riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro:
 - i) limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
 - ii) orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, se i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al paragrafo 1.

3. In base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 4, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di strutture di riposo sotto la responsabilità del datore di lavoro, il rumore in queste strutture è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le condizioni di utilizzo.

5. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili.

Articolo 6

Protezione individuale

1. Qualora i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell'udito, appropriati e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli stessi in base alle disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾, e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e alle condizioni di seguito riportate:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione, vengono utilizzati dispositivi individuali di protezione dell'udito;
- c) sono scelti i dispositivi individuali di protezione dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo.

2. Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione dell'udito ed è tenuto a verificare l'efficacia delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

Articolo 7

Limitazione dell'esposizione

1. In nessun caso l'esposizione del lavoratore stabilita in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, può superare i valori limite di esposizione.
2. Se, nonostante le misure prese in applicazione della presente direttiva, si individuano esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, il datore di lavoro:
 - a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
 - b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; e
 - c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Articolo 8

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti sul luogo di lavoro a rumore pari o superiore ai valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione ricevano informazioni e formazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riguardo:

- a) alla natura di detti rischi;
- b) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
- c) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare l'azione di cui all'articolo 3 della presente direttiva;
- d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 4 della presente direttiva insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
- e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione dell'udito;
- f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
- g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a un controllo sanitario e all'obiettivo del controllo sanitario, ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva;
- h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

Articolo 9

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva, in particolare:

- la valutazione dei rischi e la definizione delle misure da adottare, previste all'articolo 4,
- le disposizioni volte a eliminare o a ridurre i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, previste all'articolo 5,
- la scelta di dispositivi individuali di protezione dell'udito, previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 10

Controllo sanitario

1. Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'adeguato controllo sanitario dei lavoratori allorché dall'esito della valutazione e misurazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva risulti un rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l'azione ha diritto a sottoporsi ad un controllo del proprio udito effettuato da un medico o da una persona debitamente qualificata sotto la responsabilità di un medico, in base alle legislazioni e/o prassi nazionali. Test audiometrici preventivi sono disponibili anche per i lavoratori la cui esposizione supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l'azione nel caso in cui la valutazione e la misurazione previste all'articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per la salute.

Detti controlli hanno quali obiettivi la diagnosi precoce di ogni diminuzione dell'udito dovuta al rumore e la conservazione della funzione uditiva.

3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo a norma dei paragrafi 1 e 2, sia tenuta e aggiornata una documentazione medica individuale. La documentazione medica contiene un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico.

Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione medica che lo riguarda personalmente.

4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all'udito identificabile, un medico o uno specialista, se il medico lo ritiene necessario, valuta se tale danno deriva dall'esposizione al rumore sul luogo di lavoro. Se l'esito è positivo:

- a) il lavoratore è informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente;
- b) il datore di lavoro:
 - i) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 4;
 - ii) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;
 - iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma degli articoli 5 e 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;
 - iv) pone in atto un controllo sanitario sistematico e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

Articolo 11

Deroghe

1. In situazioni eccezionali in cui, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di dispositivi individuali di protezione dell'udito potrebbe comportare rischi per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza l'utilizzazione di detti dispositivi, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 7.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali e, ove opportuno, delle autorità mediche competenti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali deroghe devono essere affiancate da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti sono ridotti al minimo e che i lavoratori interessati sono sottoposti a un maggiore controllo sanitario. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un elenco delle deroghe di cui al paragrafo 1, indicando le ragioni e le circostanze precise che li hanno indotti a decidere la concessione di tali deroghe.

Articolo 12

Modifiche tecniche

Le modifiche di carattere strettamente tecnico sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e conformemente:

- a) all'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
- b) al progresso tecnico, all'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove conoscenze relative al rumore.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito a norma dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Codice di condotta

Nel quadro dell'applicazione della presente direttiva gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, redigono, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi giuridici stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 15

Abrogazione

La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla data prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, primo comma.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Relazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Essa contiene una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire il rumore avente effetti dannosi sulla salute e di altre forme di organizzazione del lavoro, nonché dell'azione intrapresa dagli Stati membri per diffondere la conoscenza di dette migliori prassi.

Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell'attuazione della presente direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche, tenendo conto fra l'altro delle implicazioni della presente direttiva per il settore della musica e dell'intrattenimento. La Commissione informa in merito il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e, se necessario, propone modifiche.

Articolo 17

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 15 febbraio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di cinque anni supplementari, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di otto anni al massimo, per attuare le disposizioni dell'articolo 7 relative al personale marittimo imbarcato.

Al fine di consentire l'elaborazione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri sono autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio massimo di due anni, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i settori della musica e dell'intrattenimento, a condizione che durante tale periodo siano mantenuti i livelli di protezione già raggiunti nei singoli Stati membri per il personale che lavora in tali settori.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. EFTHYMIU

DIRETTIVA 2003/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003

recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal Comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) e dall'ottabromodifenil etere (octaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁴⁾. Le valutazioni dei rischi hanno individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE e l'octaBDE presentano per l'ambiente. Nei pareri del 4 febbraio 2000 e del 31 ottobre 2002 il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni delle valutazioni del pentaBDE e dell'octaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.
- (3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato raccomandazioni relative ad una strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE ⁽⁵⁾ e dall'octaBDE ⁽⁶⁾, le quali prevedono restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentaBDE e di octaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.
- (4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e dell'octaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti una o entrambe queste sostanze dovrebbero essere vietati.
- (5) La presenza di pentaBDE o di octaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche standard quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa).
- (6) La valutazione del rischio presentato dal decaBDE è stata portata a termine nell'agosto 2002 ed ha evidenziato numerose incertezze circa i possibili effetti di tale sostanza sull'ambiente. La Comunità dovrebbe adottare senza indugio misure per la riduzione dei rischi e dovrebbe pertanto essere approntata immediatamente una strategia di riduzione dei rischi. La Commissione attende i risultati di detta strategia entro il 30 giugno 2003. A quel punto essa dovrà valutare immediatamente tali risultati e proporre misure adeguate e rigorose nei confronti dei rischi individuati. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno senza indugio prendere in esame detta proposta. Le restrizioni approvate dalla Comunità in materia di commercializzazione e di impiego del decaBDE dovranno entrare in vigore senza ulteriore indugio, a meno che prove ulteriori previste nella summenzionata valutazione dei rischi risolvano le attuali incertezze concludendo che il decaBDE non offre motivi di preoccupazione.
- (7) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁷⁾, e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁸⁾, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112 e GU C 25 del 29.1.2002, pag. 472.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 235), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 (GU C 110 E del 7.5.2002, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 69 del 10.3.2001, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 249 del 17.9.2002, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

⁽⁹⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 3

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 agosto 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

P. COX

P. EFTHYMIU

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

«[XX] difenil etere, derivato pentabromato C₁₂H₅Br₅O

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.
2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX bis]:

«[XX bis]

difenil etere, derivato octabromato C₁₂H₂Br₈O

1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.
 2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2003

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2003) 500]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, e portoghese sono i soli facenti fede)

(2003/102/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, la Commissione decide in merito alle spese da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità delle norme comunitarie.

(2) Ai sensi degli articoli suddetti dei regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/1999 e dell'articolo 8, paragrafi

1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica ufficialmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE ⁽⁷⁾.

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intraprese secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25.

- (5) In base alle indagini effettuate, all'esito delle discussioni bilaterali e alle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione garanzia.
- (6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia. Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.
- (7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 14 ottobre 2002 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione garanzia, di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Totale delle rettifiche

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Olio d'oliva	E	1220	Rettifica specifica 2,75 %	EUR	- 3 372 844,42	0,00	- 3 372 844,42	1997-1999
Premi per animali	E	2120-2125	Controlli inadeguati e insufficienti	EUR	- 5 593 699,06	0,00	- 5 593 699,06	1998-2000
Premi per animali	E	2120-2128	Rettifiche forfettarie — inadempienze rilevanti	EUR	- 964 109,17	0,00	- 964 109,17	1999-2000
Audit finanziario	E	4051	Annullamento di una rettifica precedente (recupero linea 3990-060)	EUR	1 267,78	0,00	1 267,78	1999
Audit finanziario	E	varie	Mancato rispetto dei termini di pagamento	EUR	- 1 916 896,26	- 1 916 896,26	0,00	2001
Totale E					- 11 846 281,13	- 1 916 896,26	- 9 929 384,87	
Seminativi	D	1041-1310	Inadempienze rilevanti nei controlli	EUR	- 26 446 505,00	0,00	- 26 446 505,00	1999-2000
Totale D					- 26 446 505,00	0,00	- 26 446 505,00	
Premi per animali	DK	2122	Inadempienze rilevanti nei controlli	DKK	- 377 788,09	0,00	- 377 788,09	1998
Totale DK					- 377 788,09	0,00	- 377 788,09	
Ortofrutticoli	F	1512	Rettifica forfettaria 5 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 3 510 799,21	0,00	- 3 510 799,21	1998-2000
Premi per animali	F	2120-2125	Carenze nella gestione dei premi per i bovini	EUR	- 360 148,00	0,00	- 360 148,00	1998-2000
Premi per animali	F	2120-2125	Inadempienze nei controlli essenziali	EUR	- 827 926,05	0,00	- 827 926,05	1998-2000
Audit finanziario	F	varie	Carenze nella gestione di anticipi, cauzioni e debitori	EUR	- 6 989 874,95	0,00	- 6 989 874,95	2000
Audit finanziario	F	1210-2125	Mancato rispetto dei termini di pagamento	EUR	- 233 570,54	- 233 570,54	0,00	2001
Totale F					- 11 922 318,75	- 233 570,54	- 11 688 748,21	
Ammasso pubblico	EL	3231	Rettifica forfettaria 25 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 9 926 005,21	0,00	- 9 926 005,21	1999-2001
Totale EL					- 9 926 005,21	0,00	- 9 926 005,21	
Sviluppo rurale	IRL	4072	Rettifica stimata in eccesso nella decisione n. 9	EUR	892 975,00	0,00	892 975,00	
Audit finanziario	IRL	1041-2125	Mancato rispetto dei termini di pagamento	EUR	- 59 864,81	- 59 864,81	0,00	2001
Totale IRL					833 110,19	- 59 864,81	892 975,00	
Sviluppo rurale	I	4051-5012	Rettifica forfettaria 2 % — inadempienze rilevanti	EUR	- 8 022 916,00	0,00	- 8 022 916,00	1998-2000
Sviluppo rurale	I	4051-5012	Rettifica forfettaria 5 % — inadempienze rilevanti (regione Lazio)	EUR	- 660 035,00	0,00	- 660 035,00	1998-2000
Sviluppo rurale	I	4051-5012	Rettifica forfettaria 5 % — inadempienze rilevanti (regione Piemonte)	EUR	- 951,00	0,00	- 951,00	1998-2000

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Sviluppo rurale	I	4051-5012	Rettifica forfettaria 5 % — inadempienze rilevanti (regione Toscana)	EUR	- 2 911 483,00	0,00	- 2 911 483,00	1998-2000
Sviluppo rurale	I	4051-5012	Rettifica forfettaria 5 % — inadempienze rilevanti (regione Sicilia)	EUR	- 161 175,00	0,00	- 161 175,00	1998-2000
Audit finanziario	I	varie	Mancato rispetto dei termini di pagamento	EUR	- 14 498 092,31	- 14 498 092,31	0,00	2001
		Totale I			- 26 254 652,31	- 14 498 092,31	- 11 756 560,00	
Seminativi	L	1041	Annullamento di una rettifica dopo la sentenza della Corte di giustizia	EUR	1 390 851,24	0,00	1 390 851,24	1996-1998
		Totale L			1 390 851,24	0,00	1 390 851,24	
Latte e prodotti lattieri	NL	2024	Annullamento di una rettifica dopo la sentenza della Corte di giustizia	EUR	847 818,45	0,00	847 818,45	1996
Latte e prodotti lattieri	NL	2024	Annullamento di una rettifica dopo la sentenza della Corte di giustizia	EUR	14 859 727,01	0,00	14 859 727,01	1995
		Totale NL			15 707 545,46	0,00	15 707 545,46	
Ortofrutticoli	P	1515	Inosservanza del regolamento (CE) n. 1169/97	EUR	- 28 515,69	0,00	- 28 515,69	2000
		Totale P			- 28 515,69	0,00	- 28 515,69	
Ammasso pubblico	UK	2111-2114	Rettifica forfettaria 10 % — inadempienze rilevanti	GBP	- 492 177,00	0,00	- 492 177,00	1998
Premi per animali	UK	2120-2125	Inadempienze nei controlli essenziali	GBP	- 14 346 980,09	0,00	- 14 346 980,09	2000
Audit finanziario	UK	1050-1060	Mancato rispetto dei termini di pagamento	EUR	- 55 047,63	- 55 047,63	0,00	2001
		Totale UK		GBP	- 14 839 157,09	0,00	- 14 839 157,09	
				EUR	- 55 047,63	- 55 047,63	0,00	